

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2832

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata **CARDINALE**

Disposizioni per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile

*Presentata il 16 dicembre 2020*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al mese di novembre 2019, il tasso di disoccupazione giovanile (cioè dei soggetti da 15 a 24 anni di età) ovvero l'incidenza dei disoccupati sul totale degli occupati o in cerca di lavoro era pari al 28,6 per cento.

Nello stesso periodo, secondo i dati dell'Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea, il tasso di disoccupazione giovanile nell'Unione era pari al 14,3 per cento e l'Italia, con il 28,6 per cento, aveva la terza percentuale più elevata, dopo la Grecia e la Spagna. Il dato sulla disoccupazione giovanile è, dunque, estremamente rilevante ed è dovuto, soprattutto nel Mezzogiorno, agli effetti della crisi, creando delle sacche di disoccupazione cronica di lungo periodo causate anche alla mancanza di reali prospettive.

Per affrontare questa situazione è, dunque, essenziale creare le condizioni affinché il *trend* della disoccupazione giovanile possa essere invertito, in linea con la politica del

Governo, che investe molto proprio sull'occupazione.

La presente proposta di legge prevede, quindi, una serie di misure per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, offrendo ai soggetti interessati la possibilità di creare un'impresa e, soprattutto, di sostenerla durante i primi anni di attività che, tipicamente, sono i più difficili e determinanti ai fini del successo o del fallimento dell'attività. In particolare, adottando una normativa simile a quelle già in vigore nel Regno Unito o in Germania, si prevedono sgravi fiscali fino al 60 per cento per i primi anni di attività al fine di consentire la patrimonializzazione e un sereno *start-up* d'impresa. Si prevedono, altresì, agevolazioni di tipo previdenziale per i soggetti di età inferiore a trentacinque anni, ai quali è consentito di versare un'aliquota obbligatoria fissa ridotta del 50 per cento.

Il lavoro dei giovani non è solo un'opportunità, ma una scommessa sulla crescita di tutto il nostro Paese.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Misure per la realizzazione di nuove imprese giovanili)*

1. Le nuove imprese costituite almeno per il 60 per cento da giovani di età inferiore a trentacinque anni hanno diritto al beneficio fiscale della detassazione totale per i primi due anni di attività. Qualora si tratti di attività artigianali, il beneficio ha la durata di tre anni. Il beneficio è esteso, altresì, alle attività libero professionali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, le modalità con le quali le imprese di cui al comma 1 possono accedere al beneficio di cui al medesimo comma 1.

### Art. 2.

*(Agevolazioni in materia previdenziale)*

1. I soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge versano alle rispettive gestioni previdenziali la contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, calcolata con l'aliquota fissa di cui all'articolo 5, comma 10, della medesima legge n. 233 del 1990, ridotta del 50 per cento.

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 operino in aree territoriali caratterizzate da un tasso di lavoro giovanile inferiore almeno del 25 per cento rispetto al tasso medio nazionale riferito a tutti i settori economici, l'aliquota fissa di cui al medesimo comma 1 è ulteriormente ridotta del 60 per cento.

3. È fatta salva l'applicazione della normativa vigente in materia di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli in-

fortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



\*18PDL0128460\*